

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

art. 1 modifiche all'articolo 7 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 2 modifiche all'articolo 10 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 3 modifica all'articolo 13 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 4 modifica all'articolo 21 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 5 sostituzione dell'articolo 23 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 6 modifica all'articolo 43 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 7 modifica all'articolo 89 bis del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 8 norme transitorie

art. 9 entrata in vigore

Art. 1 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: <<comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>;

b) alla lettera b) le parole: <<comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>.

Art. 2 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: <<30 novembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>;

b) le parole: <<, fatta salva la possibilità di modificare tali termini, per motivate esigenze, con deliberazione della Giunta Regionale>> sono soppresse.

Art. 3 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<commi 7, 8 e 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 7 e 8>>.

Art. 4 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

<<m bis) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di liquidazione, le versioni originali della documentazione relativa all'iniziativa trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante non già nella disponibilità dell'Ufficio competente;>>.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(Operazioni societarie e subentro)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, previa presentazione di specifica domanda, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 8;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 21 e 22.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito del CATA e della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione e contestuale liquidazione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

4. Per le istanze di subentro pervenute dopo il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione degli incentivi, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di subentro.

5. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, è comunicata tempestivamente. L'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

6. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, con recupero dell'importo erogato.

7. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, l'ufficio competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del contributo viene revocato con recupero dell'importo erogato.

8. Le somme erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.>>

Art. 6 modifica all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 l'importo pari a: <<3.000,00 euro.>> è sostituito con il seguente:<<1.500,00 euro.>>.

Art. 7 modifica all'articolo 89 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 89 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 la parola: <<bottega>> è sostituita dalla seguente: <<botteghe>>.

Art. 8 norme transitorie

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. Alle domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis, presentate entro il 31 marzo 2025, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE